

Dircredito Associazione Culturale S T A T U T O

Approvato dalla Assemblea dei Delegati del 28 ottobre 2024

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 - Denominazione

È costituita un'Associazione Culturale non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice civile, dotata di autonomia amministrativa e patrimoniale, senza finalità di lucro e di natura apartitica, denominata DIRCREDITO (di seguito indicata anche come "Associazione").

1.2 - Sede

La sede sociale è stabilita in Venezia. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative e sezioni staccate anche in altre Città.

1.3 - **Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPI

DIRCREDITO si propone i seguenti scopi:

- 1. promuovere, organizzare ed attuare iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, turistiche, assistenziali, atte a migliorare la qualità della vita, del tempo libero e della salute dei soci, nonché a favorirne la crescita individuale e collettiva. A tali fini, l'Associazione può ottenere servizi a favore dei soci, stipulando, con soggetti di riconosciuta affidabilità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti di viaggio, contratti di prestazioni di servizi di palestra e/o centri benessere e/o trattamenti termali, nonché polizze sanitarie anche integrative.
- 2. attuare e/o sostenere iniziative benefiche di carattere sociale (a titolo esemplificativo e non esaustivo donazione di ambulanze ad ospedali, di arredi a case di riposo o R.S.A. borse di studio a laureati magistrali meritevoli et similia) e umanitarie, quali donazioni ad enti pubblici o religiosi o a entità internazionali o organizzazioni non lucrative di utilità sociale di chiara ed indiscussa fama di somme di denaro; la somma destinata alle iniziative di cui sopra è deliberata ogni 1 o 2 anni dall'Assemblea dei Delegati in sede di approvazione del Bilancio preventivo ed il Consiglio Direttivo sceglierà il/i destinatario/i, la tipologia dell'iniziativa, anche su segnalazione motivata e documentata di singoli soci;
- 3. stimolare l'organizzazione, l'attuazione e la gestione di studi e ricerche anche di mercato, indagini e sondaggi, nonché dibattiti, incontri, convegni, seminari ed in genere qualsiasi iniziativa volta ad incentivare la preparazione e l'aggiornamento culturale dei soci;
- 4. attuare l'attività di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, addestramento culturale, sociale, mediante la promozione, organizzazione e gestione di corsi, seminari, convegni, nonché provvedere alla produzione e divulgazione del relativo materiale didattico e informativo;
- 5. promuovere, nell'ambito degli scopi sociali fissati dal presente Statuto, l'attività editoriale in genere, sia telematica che a mezzo stampa nonché l'edizione, l'acquisto, la vendita, la diffusione per corrispondenza e/o abbonamento di pubblicazioni di ogni tipo, compresi gli opuscoli, riviste, dispense, strumenti audiovisivi e quant'altro connesso con la suddetta attività.

Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati DIRCREDITO provvede ad ogni utile gestione amministrativa del proprio patrimonio e può acquistare, vendere, locare e concedere in comodato beni sia mobili che



immobili, nel rispetto delle procedure previste dal presente Statuto, incassare e quietanzare somme, intrattenere rapporti con Banche e Uffici Postali, accendere depositi, richiedere finanziamenti, stipulare contratti e svolgere ogni altra attività idonea a dette finalità.

ART. 3 - SOCI

3.1 - Soci Fondatori

Sono soci fondatori di diritto tutti coloro che: I) alla data del 30 aprile 2015 risultano iscritti a DIRCREDITO, come da elenco definitivo approvato dalla Segreteria Nazionale dell'8 giugno 2016; II) sono in regola con l'obbligo di versamento del contributo associativo annuale, nella misura deliberata, nei termini stabiliti e secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

3.2 - Soci Ordinari

Sono soci ordinari gli appartenenti - dipendenti in servizio, parasubordinati, in quiescenza e coloro che lasciano l'attività beneficiando degli strumenti di accompagnamento all'esodo e/o di ammortizzatori sociali – al personale direttivo e assimilati (alte professionalità) delle banche, società finanziarie, similari nonché società strumentali, Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate, società assicurative, società di gestione e revisione e in genere delle società, aziende di credito, istituti ed associazioni del settore bancario e parabancario e similari, aziende o agenzie di riscossione tributi e/o esattoriali, aziende di credito e di diretta emanazione e/o controllate e/o collegate alle aziende di credito e/o società di cui sopra, fondazioni bancarie e società da queste partecipate, enti o società, comunque denominati, che esercitino attività di raccolta e/o impiego fondi presso il pubblico, Poste, che fanno richiesta di ammissione a DIRCREDITO. L'iscrizione dei soci ordinari è subordinata: I) alla positiva verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, che sarà effettuata con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo; II) al versamento della contribuzione di ingresso di cui al successivo art. 3.4. L'iscrizione decorrerà dall'avveramento delle predette due condizioni.

3.3 - Soci Onorari

Possono far parte di DIRCREDITO, in qualità di soci onorari, persone che si siano distinte in modo particolare nell'ambito delle attività sociali, culturali, artistiche e assistenziali e che abbiano dato un particolare sostegno e contributo all'Associazione. I soci onorari, che non sono soggetti agli obblighi contributivi di cui al successivo art. 3.4, possono prendere parte alle attività promosse dall'Associazione, senza beneficiare di contribuzioni di alcun genere, e possono assistere all'Assemblea dei Delegati, senza diritto di voto e di parola. La designazione dei soci onorari spetta al Consiglio Direttivo, con successiva ratifica dell'Assemblea dei Delegati.

3.4 - Contributi associativi

I soci Fondatori ed Ordinari sono tenuti a corrispondere il contributo annuale nella misura deliberata, con la tempistica e secondo le modalità di versamento fissate dal Consiglio Direttivo, di cui all'art. 7 del Regolamento di Attuazione. È espressamente prevista la possibilità che il contributo associativo sia fissato in misura diversa per categorie di soci e che venga obbligatoriamente richiesta per i soci ordinari, oltre al contributo annuale, una contribuzione di ingresso non inferiore ad una somma determinata dalla divisione del valore del patrimonio di DIRCREDITO per il numero dei soci già aderenti al momento della domanda dell'aspirante socio ordinario.

Non è esclusa anche la possibilità che i soci fondatori vengano esonerati dal versamento della quota per uno o più anni o anche a tempo indeterminato, salvo diversa delibera motivata del Consiglio Direttivo. Le quote associative e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

3.5 - Diritti e Doveri

I soci fondatori e ordinari hanno pari diritti, doveri e dignità; all'interno dell'Associazione sono garantiti i diritti inviolabili della persona. I soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento del contributo associativo possono:

- partecipare alle Assemblee e votare, per il tramite dei Delegati eletti, come previsto dal successivo articolo 6;
- · conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;



- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi erogati dall'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti:

- ad osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione del medesimo e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- · a svolgere le attività concordate;
- a comunicare per iscritto il proprio indirizzo di residenza, completo di CAP, l'indirizzo mail, un recapito telefonico, possibilmente di cellulare, il Gruppo bancario o Azienda di appartenenza o al quale/alla quale si è appartenuti, se esodato o pensionato, ed ogni variazione successiva di uno o più dei predetti all'indirizzo mail indicato nel citato art 7 del Regolamento di Attuazione o, per posta, alla sede legale dell'Associazione, nonché a fornire tutte le autorizzazioni previste dalle leggi in materia di privacy;
- a mantenere comportamenti consoni alle finalità dell'Associazione.

I soci fondatori ed ordinari, inoltre, sono tenuti a versare il contributo associativo annuale nella misura deliberata, con la tempistica e secondo le modalità di versamento fissate dal Consiglio, di cui all'art. 7 del Regolamento di Attuazione.

Ai soci vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione ed autorizzate. Il loro rimborso verrà attuato secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Eventuali prestazioni continuative dei soci potranno essere remunerate secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

I diritti dei soci sono intrasmissibili.

3.6 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde automaticamente per:

- a. dimissioni;
- b. esclusione;
- c. mancato versamento del contributo associativo previsto all'articolo 3.4, entro i termini previsti;
- d. per i soci ordinari, sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per l'ammissione;
- e. morte.

La perdita della qualità di socio determina l'automatica decadenza da tutte le cariche ricoperte, anche di natura elettiva, e la cessazione di ogni diritto nei confronti dell'Associazione, nonché la perdita di ogni beneficio e/o servizio ottenibile tramite l'Associazione, anche ai sensi del precedente articolo 2, punto 1.

ART. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO DURATA

Sono Organi dell'Associazione:

- 1. l'Assemblea dei Delegati
- 2. il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- 4. il Presidente Onorario;
- 5. il Vice Presidente:
- 6. il Comitato di Presidenza, composto da Presidente, Vice Presidente ed eventuale Presidente Onorario;



- 7. il Segretario del Consiglio Direttivo;
- 8. il Tesoriere;
- 9. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 10. il Collegio dei Probiviri;
- 11. la Commissione Elettorale Nazionale ("C.E.N.").

Ad eccezione della possibilità di nominare non soci in seno al Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti di qualsiasi altro Organo dell'Associazione vengono eletti esclusivamente da e fra i soci di DIRCREDITO.

I componenti dell'Assemblea dei Delegati, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri durano in carica 4 (quattro) anni. I componenti di tutti gli altri Organi dell'Associazione durano in carica 4 (quattro) anni salvo il caso di dimissioni del Presidente disciplinato dall'art. 8 e, in caso di proroga, fino alla successiva Assemblea dei Delegati per il rinnovo degli Organi Sociali. I componenti degli Organi dell'Associazione sono rieleggibili. In caso di rinuncia o decadenza di alcuni componenti gli Organi saranno integrati secondo le norme previste per ciascuno di essi.

A tutti i componenti di Organi Sociali e di eventuali Commissioni e ai soci convocati per partecipare alle riunioni indette da tali Organi spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per la partecipazione a dette riunioni, salvo diversa specifica delibera del Consiglio Direttivo in relazione a particolari incarichi dal medesimo conferiti.

ART. 5 - ELEZIONI

5.1 - Modalità di elezione

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nell'Assemblea dei Delegati, i soci fondatori ed ordinari che, l'ultimo giorno del decimo mese antecedente a quello nel corso del quale si svolge la riunione assembleare, sono in regola con l'obbligo di versamento dei contributi di cui al precedente art. 3.4. La individuazione dei soci aventi tale diritto e la conseguente determinazione del quorum elettorale sono effettuate dalla C.E.N. Le modalità di elezione dei Delegati sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione.

5.2 - Diritto di ogni socio avente diritto al voto di presentare non più di due candidature

Ogni socio fondatore e ordinario può presentare la propria candidatura a non più di due tra i seguenti tre Organi: Assemblea dei Delegati, Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri. È nullo il voto attribuito, in seno all'Assemblea dei Delegati, ad un socio che non abbia presentato la propria candidatura ad un determinato Organo. Il socio che risulti eletto in due Organi dovrà, entro il termine di 10 giorni, comunicare rinuncia alla carica in uno dei due. In caso di mancata comunicazione, tale socio decadrà da entrambe le cariche.

In ogni caso, subentrerà nell'organo rimasto carente di un componente il primo dei non eletti a tale Organo.

5.3 - Risoluzione di questioni operative in materia elettorale

Ogni questione operativa relativa al processo elettorale, ferme restando le competenze del Collegio dei Probiviri, è devoluta alla C.E.N. che deve decidere tempestivamente, redigendo apposito verbale da consegnare immediatamente al Presidente dell'Associazione.

ART. 6 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI

6.1 - Definizione

L'Assemblea dei Delegati è l'organo attraverso il quale i soci fondatori ed ordinari esercitano il diritto paritetico, in via delegata, alla partecipazione alla vita dell'Associazione.



Essa viene convocata ogni anno per approvare il rendiconto economico e finanziario e ogni quattro anni per il rinnovo degli Organi Sociali. Il Consiglio Direttivo, a fronte di indilazionabili esigenze di ordine operativo, ha facoltà di prorogare per non più di un anno la durata quadriennale di cui sopra, a condizione che la relativa delibera venga approvata con maggioranza non inferiore ai due terzi dei Consiglieri eletti.

6.2 - Composizione

L'Assemblea dei Delegati è composta da un numero di 50 (cinquanta) delegati, eletti tra tutti i soci aventi diritto al voto, individuati dalla C.E.N. secondo quanto previsto dall'art.1.1 del regolamento di Attuazione.

Partecipano all'Assemblea dei Delegati, senza diritto di voto, i componenti effettivi dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, della C.E.N., nonché il Segretario del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere se non eletti tra i delegati.

All'Assemblea dei Delegati possono assistere tutti i soci dell'Associazione, senza diritto di voto e di parola ed a proprie spese.

L'Assemblea dei Delegati è l'Organo collegiale che rappresenta la totalità dei soci. Essa:

- a. determina i programmi su tutte le questioni che possono direttamente o indirettamente riguardare le categorie dei soci;
- b. elegge il Presidente scegliendolo fra i Delegati o fra gli altri soci fondatori;
- c. ha facoltà di eleggere un Presidente Onorario scegliendolo fra i delegati o fra gli altri soci fondatori;
- d. elegge i componenti del Consiglio Direttivo fra i Delegati stabilendone il numero ai sensi di quanto previsto all'art. 7.1 dello Statuto;
- e. elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, scegliendo tra coloro che hanno presentato la propria candidatura;
- f. elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, scegliendo tra coloro che hanno presentato la propria candidatura:
- g. elegge il Tesoriere;
- h. delibera sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- i. approva entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto economico e finanziario e la corrispondente relazione relativi all'esercizio dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'anno in corso. In caso di impossibilità sopravvenuta, tali approvazioni potranno essere differite entro e non oltre il 30 giugno. In tale evenienza il relativo impedimento deve essere specificato nel verbale dell'Assemblea dei Delegati e si opererà sulla base del precedente preventivo.
- j. delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo, nonché in materia di vendita o di trasferimento a qualsiasi altro titolo di immobili ovvero di costituzione di diritti reali su detti immobili;
- k. delibera e decide in ultima istanza sui ricorsi presentati dai soci avverso i provvedimenti di esclusione disposti dal Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 20 primo capoverso lettera c) del presente Statuto. Nelle more della decisione da parte dell'Assemblea dei Delegati, i soci ricorrenti sono sospesi da ogni attività sociale e dall'esercizio dei diritti associativi.

6.4 - Convocazione

L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta ogni anno per l'approvazione dei bilanci.

L'Assemblea dei Delegati deve altresì essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci fondatori ed ordinari e/o almeno il 50% + 1 dei delegati.

L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata, a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'adunanza.



È consentito lo svolgimento dell'Assemblea dei Delegati in videoconferenza ai sensi di quanto previsto dal successivo art.17. Qualora il ricorso allo svolgimento in videoconferenza sia dovuto a ragioni di urgenza, la convocazione può essere effettuata fino a 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In ogni caso l'avviso di convocazione, oltre ad essere pubblicato sul sito dell'Associazione, deve essere inviato, *ad abundantiam*, per posta elettronica o per posta ordinaria ai Delegati ed a tutti i componenti effettivi degli altri organi. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prima dell'elezione del Presidente dell'Assemblea dei Delegati, la medesima è presieduta dal Presidente Onorario dell'Associazione, se nominato, ed in caso di sua assenza od impedimento dal Presidente dell'Associazione. Se assente o impedito anche quest'ultimo, dal Vice Presidente. Successivamente, l'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente.

6.5 - Validità dell'Assemblea dei Delegati

L'Assemblea dei Delegati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di Delegati che rappresentino la metà più uno dei Delegati eletti. Trascorse non meno di 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione, in seconda convocazione l'Assemblea dei Delegati può validamente deliberare qualunque sia il numero dei Delegati presenti in proprio o per delega, purché il numero dei Delegati non sia inferiore ad un terzo dei Delegati eletti.

La validità della costituzione dell'Assemblea dei Delegati è formalizzata da chi la presiede.

6.6 - Deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati sono prese a maggioranza dei Delegati presenti.

Tuttavia, le deliberazioni relative alla modifica del presente Statuto, le deliberazioni concernenti la compravendita di immobili e la costituzione di diritti reali sugli stessi, nonché quelle relative all'acquisto di beni immobili eventualmente con l'assunzione di mutui ipotecari, sono adottate con maggioranza non inferiore ai due terzi dei Delegati presenti e votanti, purché rappresentino il 50% + 1 dei delegati aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea dei Delegati stabilisce il sistema di votazione della stessa.

È previsto il voto per delega e ogni Delegato può essere portatore di non più di una delega. La votazione per la elezione degli Organi Sociali si effettua a scrutinio segreto, oppure per acclamazione sotto il controllo della Commissione Verifica Poteri, costituita dalla C.E.N., eventualmente integrata da due Delegati eletti dall'Assemblea dei Delegati, previa convalida da parte della stessa Assemblea dei Delegati, che peraltro ha facoltà di eleggere una diversa Commissione Verifica Poteri composta da 5 Delegati.

Sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati, risulta eletto il più anziano per età.

6.7 - Verbale dell'Assemblea dei Delegati

Il Presidente dell'Assemblea dei Delegati, ove non sia stato ritenuto opportuno l'intervento di un Notaio da parte del Consiglio Direttivo, nomina a fungere da Segretario dell'Assemblea dei Delegati uno dei partecipanti.

Il processo verbale dell'Assemblea dei Delegati viene approvato e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea dei Delegati, dal Segretario e da due dei Delegati all'uopo designati dall'Assemblea dei Delegati all'inizio della seduta. Le relative delibere assembleari, come i verbali di approvazione dei rendiconti, vengono pubblicate sul sito internet dell'Associazione.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dall'eventuale Presidente Onorario e da altri componenti eletti dall'Assemblea dei Delegati fra i Delegati in un numero complessivo tra 7 (sette) e 13 (tredici) membri.



Il Consiglio Direttivo uscente, nel deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Delegati propone il numero dei Consiglieri da eleggere.

Non sono eleggibili i soci verso i quali siano in atto al momento della elezione provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 20.

In caso di cessazione dalla carica di Consigliere per qualsivoglia ragione, si deve procedere alla reintegrazione del Consiglio Direttivo, con la nomina del primo dei non eletti, tenuto conto delle eventuali incompatibilità.

7.2 - Compiti

Spetta al Consiglio Direttivo la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione per il conseguimento dei fini statutari e per la promozione e realizzazione delle iniziative connesse, salvo solo quanto per Statuto espressamente demandato all'Assemblea dei Delegati stessa. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- a. eleggere il Segretario del Consiglio Direttivo, al di fuori dei suoi componenti, purché tra i soci;
- b. eleggere il Vicepresidente tra i consiglieri appartenenti ad Aziende/Gruppi bancari diversi da quello del Presidente;
- c. nominare i componenti della C.E.N. come da art. 15;
- d. deliberare eventuali contributi associativi per ogni categoria di soci;
- e. proporre, dopo averlo definito, all'Assemblea dei Delegati per la relativa approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario e la relazione annuale relativi all'esercizio dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'anno in corso, con facoltà di prorogare detto termine al 30 giugno;
- f. proporre eventuali modifiche del presente Statuto all'Assemblea dei Delegati;
- g. emanare il Regolamento di Attuazione dello Statuto ed eventuali sue modificazioni;
- h. deliberare su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal Presidente;
- i. deliberare l'acquisto di immobili per il raggiungimento degli scopi sociali o proporre all'Assemblea dei Delegati la vendita di immobili di proprietà con maggioranza qualificata pari ai due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo, a condizione, nel primo caso, che tale acquisto non comporti assunzione di mutui ipotecari o contratti di leasing, nel qual caso la relativa delibera andrà assunta con la maggioranza qualificata dell'80%;
- j. locare e/o concedere in comodato gratuito beni immobili o mobili, nonché richiedere finanziamenti, con delibera assunta a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo;
- k. proporre il trasferimento della sede legale e fiscale, in base alle esigenze dell'Associazione e disporre la localizzazione di eventuali sedi operative;
- I. nominare, su proposta del Presidente, Commissioni Consultive di carattere permanente o straordinarie;
- m. delegare al Presidente o ad uno o più Consiglieri poteri per singoli atti ovvero per categorie di atti, determinando modalità e termini dell'esercizio dei poteri delegati;
- n. affidare a soci o a terzi incarichi professionali, stabilendone il compenso;
- o. deliberare la sottoscrizione di polizze assicurative;
- p. decidere, in ultima istanza, sui ricorsi presentati dai soci avverso i provvedimenti disposti dal Collegio dei Probiviri ai sensi dell'articolo 20, primo capoverso, lettere a) e b), del presente Statuto q. deliberare l'ammissione di nuovi soci ordinari che ne facciano richiesta all'Associazione;
- r. stabilire nuovi criteri per l'ammissione dei soci ordinari;
- s. nominare eventuali soci onorari da sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei Delegati.



7.3 - Convocazione

Il Presidente cura che l'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo sia pubblicato sul sito dell'Associazione con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza e che, *ad abundantiam*, sia inviato, a mezzo posta elettronica, nel rispetto di detto termine, a tutti i componenti e partecipanti.

È ammessa nei casi d'urgenza la convocazione, con le modalità di cui sopra, con preavviso di 5 (cinque) giorni.

Gli avvisi di convocazione devono contenere luogo, data e ora della riunione, nonché indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

I Consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica, con provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo. L'assenza consecutiva del Consigliere a più di quattro riunioni, senza giustificato motivo, comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, nonché il Tesoriere e il Segretario del Consiglio Direttivo ed il Presidente e il Segretario della C.E.N. nonché, quando necessario, altre figure professionali che collaborano con l'Associazione.

7.4 - Riunioni

- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Onorario, se nominato, o in caso di sua assenza od impedimento dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno ed inoltre quando:
- a. lo ritenga opportuno il Presidente;
- b. ne sia fatta richiesta da più dei due quinti dei suoi componenti;
- c. ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Le richieste di cui alle lettere b) e c) con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno vanno inoltrate per iscritto al Presidente dell'Associazione che deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni.

7.5 - Validità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e adotta le sue delibere con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatta eccezione per le delibere di cui alla lettera j) dell'articolo 7.2, per le quali è comunque richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 8 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio nonché la firma sociale.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio Direttivo, vigila e cura che tutti gli Organi dell'Associazione seguano le direttive ed attuino i provvedimenti deliberati.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, ovvero in caso di impedimento dello stesso Presidente che si protrae continuativamente per almeno 6 mesi, Il Vice Presidente convoca senza indugio il Consiglio Direttivo il quale: I) prende atto delle dimissioni del Presidente; II) dà atto della sua sostituzione da parte del Vice Presidente, che assume la carica di Presidente; III) elegge un nuovo Vice Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo 7.2, lettera b).

Il Vice Presidente che abbia assunto la carica di Presidente, ferma l'attribuzione di tutti i poteri previsti dallo Statuto, inclusi quelli di natura economica, deve, entro 45 giorni dall'assunzione della carica, convocare l'Assemblea dei Delegati per l'elezione, entro 45 giorni dalla convocazione, del Presidente, dell'eventuale Presidente Onorario, del Tesoriere e dei componenti del Consiglio Direttivo, i quali tutti dureranno in carica fino alla scadenza naturale o prorogata della stessa Assemblea dei Delegati.



Al fine di procedere all'elezione dei predetti Organi, i compiti di cui all'articolo 15.3 del presente Statuto, nonché le ulteriori attività prescritte dal Regolamento di Attuazione, sono svolte dalla C.E.N. in carica al momento delle dimissioni del Presidente, la quale cesserà le proprie funzioni quando il nuovo Consiglio Direttivo avrà proceduto ai sensi dell'art. 15.1 del medesimo Statuto.

A firma congiunta con il Tesoriere il Presidente può incassare e quietanzare somme, intrattenere rapporti con banche e uffici postali, accendere depositi e sottoscrivere i relativi contratti, come pure può svolgere ogni altra attività relativa alle suddette operazioni, purché finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale. Il Presidente può nominare e costituire procuratori che rappresentino l'Associazione in giudizio, nonché rilasciare procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente o, in sua vece, il VicePresidente, convoca d'urgenza l'Assemblea dei Delegati, qualora i componenti del Consiglio Direttivo in carica siano ridotti a meno della metà di quelli eletti, al fine di eleggere ulteriori componenti del Consiglio Direttivo, in numero tale da reintegrare la composizione di cui all'art. 7.1, secondo capoverso, stabilita nella precedente Assemblea dei Delegati elettiva ordinaria. Tali ulteriori componenti rimangono in carica fino alla naturale scadenza dell'Organo prevista dall'art. 4 del presente Statuto.

ART. 9 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario presiede l'Assemblea dei Delegati sino all'elezione del Presidente eletto dall'Assemblea dei Delegati medesima, il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza.

Può essere delegato dal Consiglio Direttivo a partecipare, in rappresentanza dell'Associazione, a Convegni, Assemblee o Riunioni dove la sua presenza sia ritenuta di utilità e/o di prestigio.

ART. 10 - COMITATO DI PRESIDENZA

In caso di necessità e d'urgenza il Comitato di Presidenza ha tutti i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'operato da parte di quest'ultimo, da convocarsi nel più breve tempo possibile.

Ha poteri propri previsti specificatamente nel Regolamento di Attuazione e agisce per delega appositamente deliberata per singoli affari da parte del Consiglio Direttivo.

Provvede alla conservazione ed all'archiviazione di tutta la documentazione relativa all'Associazione, anche avvalendosi di collaboratori esterni.

ART. 11 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario del Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione ed esegue le mansioni assegnate di volta in volta dal Presidente. In caso di temporaneo impedimento, può essere sostituito da altro socio fondatore o ordinario dell'Associazione.

Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo, a quelle delle Commissioni e degli altri Organi. Partecipa all'Assemblea dei Delegati senza diritto di voto qualora non eletto tra i delegati.

ART. 12 - TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dall'Assemblea dei Delegati fra i soci, è preposto all'attività amministrativa concernente la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Segue l'Amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale nel rispetto delle previsioni approvate ed in relazione alle deliberazioni degli Organi Statutari.



Firma congiuntamente al Presidente dell'Associazione ovvero a procuratori muniti di idonei poteri, gli ordinativi di spesa ed in via autonoma gli ordinativi di introito.

Il Tesoriere provvede alla fine di ogni anno solare alla compilazione del rendiconto economico e finanziario, corredato da relativa relazione, tenendolo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti con tutti i documenti giustificativi almeno 60 giorni prima dell'Assemblea dei Delegati per i controlli di competenza del medesimo. Solo dopo le verifiche del Collegio dei Revisori dei Conti il bilancio viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Entro il primo trimestre di ogni anno il Tesoriere provvede alla compilazione del bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'anno in corso da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, nonché alla redazione dell'inventario.

Il Tesoriere, qualora non eletto tra i delegati, partecipa, senza diritto di voto, alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

13.1 - Composizione

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea dei Delegati fra i soci che hanno proposto la propria candidatura o incaricando professionisti esterni, ed è costituito da 3 (tre) componenti effettivi, che nel loro ambito eleggono il Presidente, e da 2 (due) supplenti.

La funzione di Revisore è incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi altro Organo dell'Associazione e con lo svolgimento di incarichi in organizzazioni sindacali e/o associazioni a queste riconducibili o assimilabili.

Qualora l'Assemblea dei Delegati lo decida, potrà delegare il Consiglio Direttivo per assegnare l'incarico a professionisti esterni o a società di revisione, eventualmente indicando i criteri per la nomina.

In caso di decadenza o dimissioni della maggioranza o di tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il Consiglio Direttivo può nominare professionisti esterni o società di revisione.

13.2 - Compiti

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti verificano la correttezza della gestione amministrativa, tenuto conto delle norme di legge, dei dettami dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione. Essi vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione eseguendo, anche singolarmente, periodiche verifiche di cassa e contabili, redigendo, in occasione di ogni verifica, un puntuale verbale delle operazioni compiute, da consegnare al Comitato di Presidenza ai fini della conservazione e dell'archiviazione di cui all'art. 10 del presente Statuto. Essi devono compilare annualmente, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea dei Delegati, un rapporto da trasmettere al Consiglio Direttivo e riscontrare l'esattezza, la conformità e la veridicità del rendiconto economico e finanziario controfirmandolo.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, o per sua delega uno degli altri due Componenti effettivi partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

14.1 - Composizione

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Delegati fra i soci che hanno proposto la loro candidatura ed è costituito da 3 (tre) componenti effettivi, che nel loro ambito eleggono il Presidente, e da 2 (due) supplenti.

La funzione di Proboviro è incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi altro Organo dell'Associazione e con lo svolgimento di incarichi in organizzazioni sindacali e/o associazioni a queste riconducibili o assimilabili.



14.2 - Compiti

Sono rimesse al Collegio dei Probiviri, su richiesta degli interessati, le eventuali controversie insorte tra i componenti degli Organi Collegiali dell'Associazione o fra i Soci e detti organi. Il Collegio dei Probiviri può altresì pronunciarsi sui casi di divergenza di interpretazione statutaria o regolamentare, di conflitti di competenza, di ineleggibilità, incompatibilità e su ogni altro argomento o comportamento sottoposto da uno o più soci o da un Organo Sociale. Esso verifica, quando ciò sia rimesso alla sua valutazione, che comportamenti o dichiarazioni di Organi o di soci non siano lesivi del prestigio e degli interessi dell'Associazione o incompatibili con i suoi scopi sociali.

Il Collegio dei Probiviri decide, previo tentativo di amichevole composizione, anche a maggioranza "ex bono et aequo", senza formalità procedurali, comunicando la decisione al Presidente dell'Associazione nonché all'Organo o Socio ricorrente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'incarico.

Sui ricorsi dei soci contro l'operato della C.E.N. il Collegio dei probiviri dovrà pronunciarsi con procedura di massima urgenza e comunque entro 30 giorni dalla data di notifica dell'incarico.

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti inerenti alla fattispecie ad esso sottoposta.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri, o per sua delega uno degli altri due Probiviri effettivi partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, vigilando per quanto di sua competenza, sul rispetto formale del presente Statuto e del relativo Regolamento.

È fatto obbligo al socio di rivolgersi al Collegio dei Probiviri per ogni controversia nei confronti di altri soci o di Organi Sociali. L'eventuale ricorso alla giustizia ordinaria, senza adire preventivamente il Collegio dei Probiviri, comporta l'esclusione del socio dalla Associazione.

ART. 15 - COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE (CEN)

15.1 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo di Dircredito neoeletto, nel corso della sua prima riunione nomina tra i soci la Commissione Elettorale Nazionale.

15.2 - Composizione

La C.E.N. e costituita da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, i quali non possono candidarsi a far parte di alcun altro Organo dell'Associazione. I componenti nel loro ambito eleggono fra gli effettivi il Presidente e fra tutti i componenti il Segretario.

15.3 - Compiti

La C.E.N. svolge le attività prescritte dal Regolamento di Attuazione e dallo Statuto per quanto attiene l'elezione dei Delegati all'Assemblea dei Delegati e, qualora la medesima Assemblea acconsenta, svolge funzioni di verifica poteri, di scrutinio elettorale e di controllo sul regolare svolgimento dei lavori dell'Assemblea dei Delegati medesima.

Inoltre, la C.E.N. ha il compito di:

- verificare e aggiornare l'elenco dei soci entro il 31 dicembre di ogni anno nonché, precisamente, l'ultimo giorno del decimo mese antecedente a quello in cui si svolgerà l'Assemblea dei Delegati per il rinnovo degli Organi;
- determinare, l'ultimo giorno del decimo mese antecedente a quello in cui si svolgerà l'Assemblea dei Delegati per il rinnovo degli Organi, il numero dei Delegati all'Assemblea dei Delegati di rinnovo cariche di ciascuna Azienda/Gruppo bancario sulla base del numero dei soci rilevati, secondo quanto previsto dall'art.1 del Regolamento di Attuazione;
- verificare l'ammissibilità delle candidature alle cariche sociali in base alle previsioni del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione



Il Presidente della C.E.N., o per sua delega uno degli altri due componenti effettivi e il Segretario della C.E.N, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART. 16 - CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E INFORMATIVE DI QUALUNQUE GENERE AL SOCI, COMPRESE QUELLE INERENTI A TUTTE LE FASI DEL PROCESSO ELETTORALE.

Le convocazioni di tutti gli organi dell'Associazione si intendono effettuate con la pubblicazione sulla pagina web dell'Associazione di un apposito avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora, sia in prima che in seconda convocazione, e degli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione. Detto avviso deve essere pubblicato almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, salvo diverso termine stabilito negli articoli che precedono. Gli avvisi sono pubblicati a cura del Presidente se riguardano l'Assemblea dei Delegati e il Consiglio Direttivo o dei Presidenti degli organi cui si riferiscono se riguardano i Collegi o la C.E.N.. Il Comitato di Presidenza può riunirsi ad horas e senza pubblicazione di alcun avviso di convocazione.

Gli avvisi di convocazione trasmessi ai sensi degli artt. 6.4 e 7.3 e quelli trasmessi dai Presidenti degli Organi di garanzia si intendono inviati *ad abundantiam*.

Le informative di qualunque genere fornite ai soci, comprese quelle inerenti a tutte le fasi del processo elettorale, in particolare quelle relative ai diritti elettorali attivi e passivi, normate dal presente Statuto e dettagliate nel Regolamento di Attuazione, si intendono effettuate con la loro pubblicazione sulla pagina web dell'Associazione.

Eventuali informative inviate ai soci a mezzo posta, mail o sms, lì dove previsto, si intendono inviate ad abundantiam.

ART. 17 - RIUNIONE DEGLI ORGANI SOCIALI IN COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO.

È ammessa la possibilità che la riunione dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, della C.E.N. e delle Commissioni si tenga in collegamento audiovisivo.

Lo svolgimento delle riunioni degli Organi in videoconferenza è consentito a condizione che: I) l'avviso di convocazione indichi tale forma di svolgimento, nonché le modalità operative per il collegamento alla videoconferenza; II) il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante siano fisicamente presenti nel medesimo luogo, nel quale la riunione si considera tenuta; III) il presidente dell'adunanza abbia costantemente la possibilità di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione; IV) il soggetto verbalizzante abbia costantemente la possibilità di percepire adeguatamente gli eventi in corso di svolgimento; v) gli intervenuti abbiano costantemente la possibilità di partecipare alla discussione e, se ne hanno il diritto, possano regolarmente partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 18 - PATRIMONIO SOCIALE

Del patrimonio fanno parte i beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione, nonché ogni altro bene acquisito successivamente ad ogni titolo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi associativi e contributi volontari dei soci;
- contributi da privati, dallo Stato, da Regioni, da enti, da associazioni, da istituzioni pubbliche o private anche non nazionali;



- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite da beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata.

È fatto divieto di distribuire ai soci anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. È fatta tuttavia salva la possibilità per l'Associazione, nel perseguimento dei propri scopi, di erogare contributi economici in favore dei propri soci fondatori e ordinari.

ART. 19 - AUTOSOSPENSIONE E INCOMPATIBILITA'

Tutti gli organi e i membri degli organi collegiali dell'Associazione, come elencati all'art. 4 che precede, possono, qualora ritengano, a proprio insindacabile giudizio, di trovarsi in una situazione personale tale da comportare conflitti di interesse o comunque tale da determinare potenziali danni o costi a Dircredito, comunicare per iscritto all'Associazione (ovvero, nel caso di organo collegiale, al Presidente dello stesso organo) la propria autosospensione dalla carica, indicando necessariamente e a pena di nullità della comunicazione, anche la durata della stessa.

A far data dalla comunicazione, e fino allo scadere del termine indicato nella stessa, salvo che Dircredito decida di respingere l'autosospensione, la persona che si sia autosospesa non potrà partecipare alle ordinarie attività previste dalla sua carica e, in generale, non potrà esercitare i diritti ad essa ordinariamente attribuiti dallo Statuto o dal Regolamento dell'Associazione.

Fino allo scadere della data indicata nella comunicazione, l'autosospensione non potrà essere revocata.

Allo scadere del termine previsto nella comunicazione, l'autosospensione cesserà automaticamente e la persona in questione tornerà a godere della pienezza dei diritti ad essa attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento di Dircredito.

L'autosospensione non è consentita qualora essa determini l'impossibilità di funzionamento del relativo organo dell'Associazione.

Qualunque carica di componente degli Organi collegiali e monocratici dell'Associazione tra quelli indicati all'art. 4, e con esclusione di quella di componente dell'Assemblea dei Delegati, è incompatibile con l'incarico nelle segreterie nazionali di Organizzazioni Sindacali e/o l'appartenenza, a livello nazionale, al consiglio direttivo di associazioni riconducibili o collegate ad Organizzazioni Sindacali.

ART. 20 - SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari a carico dei soci sono le seguenti

- a) la censura;
- b) la sospensione;
- c) la esclusione.

L'irrogazione di tali sanzioni è decisa dal Collegio dei Probiviri, tenuto conto della gravità degli addebiti contestati e poi accertati. La decisione è trasmessa dal Presidente del Collegio dei Probiviri al Presidente dell'Associazione, al fine della notifica all'interessato.

La censura può essere applicata al socio che non ottemperi agli obblighi che gli derivano dal presente Statuto e dalle norme del Regolamento di Attuazione, nonché da istruzioni e deliberazioni degli Organi dell'Associazione; essa deve essere comunicata per iscritto e debitamente motivata.



La sospensione da ogni attività sociale può essere inflitta al socio che sia recidivo in comportamenti che hanno dato luogo all'applicazione della censura, o che abbia commesso atti e/o tenuto comportamenti che rechino nocumento al prestigio ed agli interessi materiali e morali dell'Associazione. L'applicazione della sospensione deve essere preceduta dalla contestazione al socio, con lettera raccomandata A.R, degli addebiti a suo carico, fissando un termine non inferiore a quindici giorni per presentare le sue giustificazioni.

L'esclusione può essere deliberata per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la partecipazione del socio all'Associazione. L'applicazione della esclusione deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti negli stessi modi previsti per la sanzione della sospensione.

Qualora il socio sia recidivo nel comportamento che ha determinato la sanzione della sospensione, verrà automaticamente irrogata la sanzione dell'esclusione.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione, il socio può ricorrere al Consiglio Direttivo in veste di organo di appello entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento disciplinare. La decisione del Consiglio Direttivo è definitiva ed inappellabile e deve intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla proposizione del ricorso.

Contro il provvedimento di esclusione il socio può ricorrere all'Assemblea dei Delegati in veste di organo di appello entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento disciplinare. La decisione della Assemblea dei Delegati è definitiva ed inappellabile e deve intervenire entro 120 (centoventi) giorni dalla proposizione del ricorso. Nelle more della decisione da parte dell'Assemblea dei Delegati, il socio ricorrente è sospeso da ogni attività sociale e dall'esercizio dei diritti associativi.

ART. 21 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei Delegati con voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti, che rappresentino almeno il 50% (la metà) più uno dei soci.

La stessa Assemblea dei Delegati deciderà termini, modalità e beneficiari cui devolvere il patrimonio.

La deliberazione di scioglimento deve contenere la nomina di uno o più liquidatori, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei dottori o ragionieri commercialisti, determinarne i poteri e stabilire la destinazione del patrimonio sociale.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice civile. Le modifiche del presente Statuto approvate dall'Assemblea dei Delegati nella riunione svoltasi a Bologna il 21 maggio 2022 sono immediatamente valide ed efficaci, fatte salve quelle previste dagli articoli 5, 6.2, 7.1, 13.1, 14.1 e 19, le quali entrano in vigore a partire dal primo procedimento di rinnovo degli Organi dell'Associazione successivo alla predetta riunione del 21 maggio 2022.

Le modifiche del presente Statuto approvate dall'Assemblea dei Delegati nella riunione svoltasi a Napoli il 28 ottobre 2024 sono immediatamente valide ed efficaci, fatte salve quelle previste dagli articoli 6.2, 7.1 e 19, le quali entrano in vigore a partire dal primo procedimento di rinnovo degli Organi dell'Associazione successivo alla predetta riunione del 28 ottobre 2024.